

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari amministrativi e contabili
 Interventi nel Parco
 Pianificazione territoriale
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
DIRETTORE – ATTIVITA' DI PARCO
NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)
comprensivo di pronuncia di valutazione di incidenza di cui al
Titolo III della Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.

n. 21 dell'1 luglio 2026

Richiedente: Società Dell'Amico Michele s.r.l.

Comune: Carrara (MS)

**Oggetto: Cava n. 9 Pratazzolo – Variante non sostanziale al
progetto di coltivazione.**

IL DIRETTORE

In riferimento alla richiesta della ditta "Dell'Amico Michele s.r.l." pervenuta al Parco, tramite il Comune di Carrara in data 29.04.2026, protocollo n. 1800, relativa agli interventi di variante non sostanziale al progetto di coltivazione della Cava n. 9 – Pratazzolo B, nel Comune di Carrara;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area contigua di cava, come identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana";

Vista la Legge regionale del 20 Agosto 2025, n 49 "Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 65/1997

Verificata la conformità dell'intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento "Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici" approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la pronuncia di compatibilità ambientale del Parco n. 5 del 26 marzo 2024 relativa al progetto di coltivazione della cava n. 9 - Pratazzolo B, nel Comune di Carrara (MS), comprensiva della pronuncia di valutazione di incidenza, del Nulla osta e della autorizzazione idrogeologica;

Preso atto del verbale di accertamento e contestazione amministrativa per attività di escavazione in violazione dei contenuti dell'autorizzazione comunale e del PAUR n. 5 del 26 marzo 2024, emesso dal Comune di Carrara e pervenuto al protocollo del Parco in data 05.03.2026 al n. 1050;

Preso atto dell'avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt.7 e seg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per la sospensione delle attività nelle aree interessate dalla violazione della Cava n. 9 - Pratazzolo B, nel Comune di Carrara ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera m), e comma 2 bis della L.R. 35/15 pervenuto al protocollo del Parco in data 05.03.2026 n. 1054;

Vista la perizia di stima relativa alle attività di escavazione in violazione dei contenuti dell'autorizzazione comunale e del PAUR n. 5 del 26 marzo 2024, richiesta dal Comune di Carrara con Ordinanza n. 1412 del 29.12.2025 e trasmessa al Parco in data 05.03.2026 prot. n. 1055, in cui il tecnico evidenzia aree in difformità all'interno di superfici autorizzate pari ad un totale di 504 mc (vedi allegato);

Richiamata l'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino del Parco n. 04 del 30 giugno 2026 relativa all'attività di escavazione in violazione dei contenuti dell'autorizzazione comunale e del PAUR n. 5 del 26 marzo 2024;

Visto che l'intervento proposto, per quanto previsto dall'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 risulta non sostanziale e pertanto non deve essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

- il progetto non determina un cambiamento di localizzazione;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di dimensione;
- il progetto non determina un incremento significativo dei fattori di impatto;

Verificato che l'intervento in oggetto, per quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 7 aprile 2022 e Deliberazione n°8 del 06/03/2023, e per quanto valutato dall'istruttoria effettuata dalla Commissione tecnica del Parco risulta non sostanziale, pertanto non è da sottoporre ad una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

1. le modifiche proposte risultano non sostanziali ai sensi dei commi 2 e 3, dell'art. 58 della L.R. 10/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, come sopra meglio specificato;
2. le modifiche proposte sono relative ad un progetto di escavazione che ha già ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale ancora in corso di validità temporale e non prevedono lavorazioni che superano tale termine di validità;
3. i quantitativi di escavazione complessivi previsti pari a **2.450 mc** sono inferiori al 5 % del volume per cui è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale e comunque non superiori a 3.000 mc;

Dato atto che resta valida la pronuncia di compatibilità ambientale n. 5 del 26.03.2024, rilasciata dal Parco;

Visto il parere favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 30.06.2026;

Visto il versamento dei diritti di istruttoria, stabiliti dall' art. 123 della L.R. 30/2015, di euro 2.500, effettuato in data 22.04.2026;

Vista l'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 4 del 30 giugno 2026, del 26 marzo 2024, per una

superficie complessiva di 128 mq e un volume di 504,05 mc, deve rimanere interdetta alle lavorazioni fino al completo adempimento di quanto disposto dall'ordinanza stessa;

Tenuto conto dell'urgenza di provvedere per rispettare i tempi previsti e della circostanza che il Responsabile dell'U.O. Pianificazione territoriale usufruirà di un periodo di ferie dalla data odierna fino al 13 luglio 2026;

DETERMINA

di rilasciare alla ditta **Dell'Amico Michele s.r.l.**, con sede a Carrara-Avenza, P.iva 00505450452, legale rappresentante sig. Claudio Santi, relativamente alla Cava n. 9 – Pratazzolo B, nel Comune di Carrara (MS), **il Nulla Osta** ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, relativamente agli interventi di variante non sostanziale al progetto di coltivazione della Cava n. 9 – Pratazzolo B, come descritti nella documentazione allegata alla domanda pervenuta al Parco tramite il Comune di Carrara, in data 29.04.2026, protocollo n. 1800 con la seguente prescrizione e precisazione:

- l'area oggetto dell'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 04 del 30 giugno 2026, relativa all'attività estrattiva eseguita in violazione dell'autorizzazione comunale e del PAUR n. 5 del 26 marzo 2024, per una superficie complessiva di 128 mq e un volume di 504,05 mc, deve rimanere interdetta alle lavorazioni fino al completo adempimento di quanto disposto dall'ordinanza stessa;
- la ditta potrà estrarre in variante al PAUR n. 5/24, un volume massimo di **1.945,95 mc**. Tale quantitativo deriva dalla sottrazione dei **504,05 mc** già scavati in difformità (oggetto della sopracitata ordinanza n. 4/2026) dai **2.450 mc** richiesti;

di rendere noto che il presente Nulla osta si limita ad approvare la variante non sostanziale restando valide tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale n. 5 del 26.03.2024, rilasciata dal Parco;

di stabilire che il rilascio del presente Nulla osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile di ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Richiedente e al Comune di Carrara copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Donella Consolati



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
UOC Pianificazione territoriale

Ditta Richiedente: Dell'Amico Michele S.r.l.

Comune: Carrara (MS)

Protocollo n. 1800 del 29-04-2026

Commissione tecnica dei Nulla osta del Parco

Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche -----

specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali *dott.ssa arch. Simona Ozioso*

specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche *dott.ssa for. Isabella Ronchieri*

Riunione del 30.06.2026

Oggetto: variante autorizzazione Cava N. 9 Pratazzolo B ai sensi art. 23 comma 2 LR 35/2015, mediante SCIA ai sensi art. 19 bis L. 241/90.

La commissione Tecnica del Nulla Osta, esaminata la documentazione presentata e vista la perizia di stima relativa alle attività di escavazione in violazione dei contenuti dell'autorizzazione comunale e del PAUR n. 5 del 26 marzo 2024, richiesta dal Comune di Carrara con Ordinanza n. 1412 del 29.12.2025 e trasmessa al Parco in data 05.03.2026 prot. n. 1055, in cui il tecnico evidenzia aree in difformità all'interno di superfici autorizzate pari ad un totale di 504 mc;

Considerato che la difformità è oggetto dell'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino del Parco n. 04 del 30 giugno 2026, valuta che l'intervento proposto, per quanto previsto dall'art. 58 della legge regionale n. 10/2010 risulta non sostanziale e pertanto non deve essere sottoposto a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale per le seguenti ragioni:

- il progetto non determina un cambiamento di localizzazione;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- il progetto non determina un cambiamento significativo di dimensione;
- il progetto non determina un incremento significativo dei fattori di impatto;

L'intervento inoltre è conforme a quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio direttivo del Parco Deliberazione n°8 del 06/03/2023.

Per quanto sopra la Commissione esprime parere favorevole relativamente al rilascio di Nulla Osta comprensivo di Pronuncia di valutazione d'incidenza con le seguenti prescrizioni e precisazioni.

L'area oggetto dell'Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino n. 04 del 30 giugno 2026, relativa all'attività di escavazione in violazione dei contenuti dell'autorizzazione comunale e del PAUR n. 5 del 26 marzo 2024, pari ad una superficie di 128 mq e 504,05 mc, deve essere interdetta alle lavorazioni fino all'adempimento di quanto stabilito dall'ordinanza.

La ditta potrà **estrarre in variante al PAUR 5/24 1945,95 mc** in quanto ai 2.450 mc richiesti sono da sottrarre 504,05 mc già scavati in difformità e oggetto dell'ordinanza sopra richiamata.